



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando  
è tratto da un volume pubblicato su  
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

CAPITOLO CXCVIII  
IL DANNO FUTURO  
*di Antonello Negro*

Il danno futuro è quel tipo di pregiudizio le cui conseguenze si manifestano non immediatamente dopo il fatto lesivo, bensì, ragionevolmente, in un'epoca successiva. Il risarcimento del danno futuro presuppone che sia quantomeno probabile che tale pregiudizio si verificherà e tale danno può essere risarcito non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando possa ritenersi che esso si produrrà in futuro secondo una ragionevole e fondata previsione. Complessa è la valutazione del danno patrimoniale futuro patito da un soggetto privo di un reddito: tale operazione richiede di tenere conto di diversi fattori (come gli studi effettuati dalla vittima e le sue inclinazioni). Il danno futuro viene sovente liquidato ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. ovvero con valutazione equitativa e con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto.

**RIFERIMENTI NORMATIVI:** artt. 1223, 1224, 1225, 1226, 2043, 2056, 2059 c.c.; D.Lgs. 7.9.2005, n. 209.

**SOMMARIO:** **1.** Danno attuale e danno futuro. – **2.** Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica. – **2.1.** I soggetti privi di reddito. – **2.2.** Il danno della casalinga. – **3.** Perdita di *chance* e danno futuro. – **4.** La valutazione del danno futuro. – **4.1.** L'applicazione della valutazione equitativa. – **4.2.** Rendita e capitalizzazione. – **4.3.** L'art. 137 del D.Lgs. 209/2005. – **5.** Il danno futuro da uccisione del congiunto.

## 1. Danno attuale e danno futuro

Il danno può essere distinto in più categorie.

La principale differenziazione è tra il **danno patrimoniale** (ovvero, in estrema sintesi, quello incidente in maniera diretta sul patrimonio della

vittima) ed il **danno non patrimoniale** (ovvero quel danno che incide sulla sfera di natura non economica).

Ulteriore distinzione è quella tra il **danno attuale** (ossia quello che si verifica nell'immediato) ed il **danno futuro** (le cui conseguenze si manifesteranno non immediatamente dopo il fatto lesivo o l'inadempimento, bensì, ragionevolmente, in un'epoca successiva).

Per danno futuro s'intende – così ha chiaramente affermato il Tribunale di Padova <sup>(1)</sup> – un danno **non verificatosi ancora** al momento in cui si giudica:

il danno futuro è un danno che può assumere rilevanza giuridica esclusivamente nei limiti in cui rivesta il carattere di ragionevole certezza. La pura e semplice possibilità del suo verificarsi non è sufficiente affinché in un giudizio di responsabilità se ne possa tenere conto. Deve essere **ragionevolmente certo** che il pregiudizio prodotto da un fatto rientrante nella sfera della responsabilità, colpirà un interesse giuridicamente rilevante.

Ai sensi dell'art. 1223 c.c. (richiamato in ambito extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.), si rammenta,

il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la **perdita subita** dal creditore come il **mancato guadagno**, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

Il risarcimento del danno futuro presuppone che sia quantomeno probabile che tale pregiudizio si verificherà ed è principio diffuso, in giurisprudenza, quello per cui tale danno va risarcito non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, possa ritenersi che esso si produrrà in futuro secondo una **ragionevole e fondata previsione**:

non è, infatti esatto che la Corte territoriale abbia, come invece si afferma, *sic et simpliciter* ritenuto che il danno alla salute comporti sempre ed in ogni caso anche la compromissione della capacità di guadagno. Al contrario, la Corte, sulla premessa, implicita ma inequivoca, della ontologica differenza tra danno biologico e danno patrimoniale da evento lesivo della integrità personale (l'uno incidente sul diritto alla salute e, l'altro, attinente alla capacità di produrre reddito), ha ritenuto nella specie provato, oltre che il primo – punto della decisione, questo, che non forma oggetto di ricorso – anche il secondo.

<sup>(1)</sup> Trib. Padova 20.11.2014, in *www.leggiditalia.it*.

La prova “rigorosa”, che il ricorrente al riguardo pretende, e che sostiene non raggiunta, trascura di considerare che, nella specie, **si trattava di accertare un danno non già presente, ma solo futuro**: con la conseguenza che esso va risarcito non solo in caso di assoluta certezza, ma anche quando, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, possa ritenersi che si produrrà in futuro secondo una ragionevole e fondata previsione (...) al riguardo, la Corte territoriale, lungi dall’abbandonarsi come si afferma, a valutazioni del tutto congetturali, ha, al contrario, fatto riferimento al tipo e localizzazione della invalidità permanente, interessante anche la mano sinistra, alla professione di chirurgo, esercitata dal danneggiato, al giudizio del CTU – secondo il quale i postumi rendono in parte difficoltosa tale professione – ed altresì, nel legittimo esercizio dei poteri, ad essa attribuiti dall’art. 115 cpv. c.p.c., al fatto notorio del normale esercizio, da parte di medici, pubblici dipendenti, anche di attività professionale privata <sup>(2)</sup>.

## 2. Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica

Un fatto illecito può cagionare una riduzione o anche la perdita, a danno del lesso, della capacità lavorativa.

La capacità lavorativa viene oggi distinta in **capacità lavorativa generica** (ovvero il danno di tipo non patrimoniale consistente nelle difficoltà ad esercitare, in astratto, un’occupazione lavorativa) e **capacità lavorativa specifica** (ovvero quel tipo di danno patrimoniale consistente nella compromissione dell’attività di lavoro **in concreto svolta** dal danneggiato).

Diverso è il danno da **cenestési lavorativa**, espressione con la quale si indica la compromissione della salute, accertabile da un punto di vista medico legale, nello svolgimento dell’attività lavorativa o, anche, la

maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa <sup>(3)</sup>.

Tale danno da lesione della cenestesi lavorativa deve essere liquidato quale **danno non patrimoniale**.

La lesione della capacità lavorativa specifica costituisce un danno patrimoniale risarcibile *ex art. 2043 c.c.*, spesso qualificato come **danno futuro da lucro cessante**.

<sup>(2)</sup> Cass. 17.4.1996, n. 3629, in *www.leggiditalia.it*; nello stesso senso si veda, altresì, Cass. 22.2.1991, n. 1908, in *www.leggiditalia.it* e Cass. 4.2.1993, n. 1384, in *www.leggiditalia.it*.

<sup>(3)</sup> Cass., ord. 9.10.2015, n. 20312, in *www.leggiditalia.it*.

Se l'evento lesivo colpisce una persona che già lavora, sarà più facile calcolare l'entità economica del pregiudizio arrecatogli, mentre più complesso è il caso di un minore, di un disoccupato, di una casalinga.

Il danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica deve essere **accertato in concreto**, attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgeva (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto) un'attività produttiva di reddito.

Se la persona che ha subito una lesione dell'integrità fisica già esercita un'attività lavorativa – ha rilevato la Corte di Cassazione <sup>(4)</sup> – in presenza di postumi permanenti di modesta entità, un danno da lucro cessante conseguente alla riduzione della capacità lavorativa sarà configurabile solamente in quanto sussistano elementi per ritenere che, a causa dei postumi, il leso **effettivamente ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro**, essendo ogni ulteriore o diverso pregiudizio risarcibile a titolo di danno non patrimoniale:

a tal fine occorre che il Giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica – e questa a sua volta sulla capacità di guadagno –, accerti se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. E solo se dall'esame di detti elementi risulta una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. Detto danno patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito (v. Cass. 20.1.2006, n. 1120; Cass. 20.10.2003, n. 15652; Cass. 25.5.2004, n. 10026). Incombe quindi al danneggiato anzitutto dimostrare che il danno, sia pur lieve, **ha avuto concreta incidenza** sulle sue possibilità di guadagno futuro (v. Cass. 26.9.2000, n. 12757; Cass. 28.4.1999, n. 4235), nonché l'entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto.

La Corte ha concluso il proprio ragionamento affermando che, laddove risulti certa la riduzione della capacità lavorativa specifica di lavoro, il danno da lesione della capacità lavorativa specifica può essere, in effetti, provato **anche a mezzo di presunzioni**.

---

<sup>(4)</sup> Cass. 18.9.2007, n. 19357, in *www.personaedanno.it*.

La prova relativa all'incidenza del danno sulle possibilità di guadagno futuro spetta al danneggiato, il quale dovrà dimostrare, altresì, l'entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto.

Il Tribunale di Vicenza <sup>(5)</sup> ha precisato che, in tema di **danno patrimoniale futuro**, ai fini della risarcibilità di quello conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica (anche in caso di postumi permanenti acclarati), il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla suddetta capacità (e, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto anche a verificare

se e in quale misura nel soggetto leso persista o residui, dopo e malgrado l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori **con-facenti alle sue attitudini** nonché alle sue condizioni personali e ambientali in modo idoneo alla produzione di altre fonti di reddito, in sostituzione di quelle perse o ridotte, e solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in virtù di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (...) va altresì ricordato che la prova del danno incombe sull'attore, fermo restando che la stessa può essere data anche in via presuntiva, purché sia certa la riduzione di capacità di lavoro specifica (cfr. Cass. 14.11.2011 n.23761; Cass. 27.4.2010 n. 10074). Nella specie, va ritenuto pacifico, alla stregua della CTU svolta che, pur contestata dalla difesa della resistente, appare – come si è detto – coerente ed esaustiva che, a causa dell'incidente di cui è causa, il N. non ha più potuto svolgere la carriera militare, potendo svolgere solo le mansioni inferiori di “riservista inattivo”.

Tali mansioni sono state svolte fino all'agosto 2008 con una perdita di reddito che va stimata, sulla base della documentazione allegata (e mai contestata in ordine al *quantum* dai resistenti), in \$ 85.861,63 pari ad Euro 66.559,40 lorde al giugno 2006 (data di presentazione del ricorso), come richiesto dalla difesa dell'attore, somma che, devalutata alla data dell'incidente, è pari ad Euro 63.549,05.

Un Autore <sup>(6)</sup> ha contestato la stessa **distinzione tra le categorie**, osservando che è ormai fuorviante avvalersi della distinzione tra capacità lavorativa generica e capacità lavorativa specifica operata dalla scienza medico-legale per ovviare alle insufficienze della vecchia regola c.d. del calzolaio:

---

<sup>(5)</sup> Trib. Vicenza 13.5.2016, in *www.leggiditalia.it*.

<sup>(6)</sup> Così COMANDÉ, *Il danno alla salute come figura principale di danno non reddituale*, in *Resp. civ. e prev.*, 1993, 268.

se la menomazione della capacità lavorativa non incide su di un'effettiva attività lavorativa essa rientra pienamente ed esclusivamente tra i contenuti del danno alla salute, tra le attività genericamente realizzatrici della persona umana. In caso contrario, se la lesione incidesse negativamente sull'espletamento di un'attività lavorativa in corso o che si stava con ragionevole certezza per intraprendere, saremmo di fronte ad una diminuzione della capacità lavorativa specifica e dunque ad **un danno emergente o ad un lucro cessante** di natura spiccatamente reddituale.

Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica, sicché è **onere del danneggiato** – per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente – supportare la richiesta risarcitoria con **elementi idonei** alla prova del progresso effettivo svolgimento di attività economica, ovvero del possesso di una **qualificazione professionale acquisita** e non ancora esercitata <sup>(7)</sup>.

Quanto all'onere della prova, spetterà al danneggiato provare tale danno anche ricorrendo alle **presunzioni semplici** e, una volta provata la riduzione della capacità lavorativa (ove la stessa sia di una certa entità), è **possibile presumere** che anche la capacità di guadagno si riduca, nella sua proiezione futura, non necessariamente in modo proporzionale, qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. In quanto prova presuntiva – si sottolinea <sup>(8)</sup> – essa **potrà essere superata dalla prova contraria** relativamente alla circostanza che, nonostante la ridotta capacità di lavoro specifico, non vi è stata, in realtà, alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non si è configurato, in concreto, alcun danno patrimoniale

### 2.1. I soggetti privi di reddito

Complessa è la valutazione del danno patrimoniale futuro patito da un soggetto che sia, quantomeno al momento dell'illecito, **privo di un reddito**.

<sup>(7)</sup> Così Cass. 10.7.2015, n. 14517, in *www.leggiditalia.it*.

<sup>(8)</sup> Così Cass. 22.5.2014, n. 11361, in *www.leggiditalia.it*.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, in una pronuncia del 2007 <sup>(9)</sup>, ha affermato che per valutare il lucro cessante di un minore con una lesione permanente, la liquidazione del risarcimento del danno andrà svolta sulla previsione della sua **futura attività lavorativa**:

la sentenza impugnata ha respinto le domande in questione nella considerazione che «non sussistono elementi per calcolare una diminuzione reale della specifica capacità di guadagno, che all'epoca l'infortunata non possedeva». Siffatta affermazione non solo è viziata da difetto di motivazione ma, soprattutto, contrasta con il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con **criteri probabilistici**, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto. Pertanto, se occorre valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore.

Dopo aver formulato detto principio – che risulta, almeno in parte, criticabile – la Suprema Corte ha osservato che il Giudice, adeguandosi al principio di diritto sopra enunciato, dovrà procedere all'accertamento ed alla eventuale liquidazione del risarcimento del **danno da mancato guadagno** subito dalla vittima, tenendo conto che,

benché non sia configurabile un danno da lucro cessante specificamente rapportabile al ritardo (in via eziologica riferibile all'atto illecito produttivo del danno alla persona) nel conseguimento del titolo di studio, di questa circostanza può essere eventualmente tenuto conto nella misura in cui quel ritardo stesso allunga i tempi per svolgere la probabile attività lavorativa (produttiva di reddito) per il cui esercizio il titolo di studio è necessario.

Similmente, in una precedente pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato che quando un minore non svolgente attività lavorativa abbia subito (in conseguenza di un sinistro stradale) lesioni personali con postumi incidenti sulla capacità lavorativa, il relativo danno da lucro cessante può

---

<sup>(9)</sup> Cass. 20.2.2007, n. 3949, in *www.personaedanno.it*; nello stesso senso App. Campobasso 7.4.2016, in *www.leggiditalia.it*.



essere liquidato – in via equitativa – ponendo a base del calcolo il reddito che il minore avrebbe **presuntivamente guadagnato**, ove non fosse rimasto vittima dell'infortunio, e tale reddito può essere presunto dal giudice in base agli **studi compiuti** ed alle **inclinazioni manifestate** dal minore:

in tale situazione, la Corte territoriale, avendo correttamente ritenuto inapplicabile quanto disposto dal comma 1 del citato art. 4 della L. 39/1977 ha legittimamente fatto riferimento *ex* comma 2 ai fatti noti desunti dall'avvenuto conseguimento del diploma di tecnico in apparecchiature televisive conseguito dal giovane Tizio, così determinando in via presuntiva ed equitativa la misura del reddito futuro con la conseguente esclusione della possibilità di ricorrere al comma 3. In conclusione, correttamente i secondi giudici hanno tratto la prova del fatto non noto dell'importo del reddito futuro del Tizio sulla base dei fatti già noti dell'avvenuto conseguimento del diploma di antennista da parte dello stesso Tizio, avviato, quindi, a svolgere tale attività <sup>(10)</sup>.

Più di recente <sup>(11)</sup>, la Suprema Corte ha evidenziato che per valutare detto danno da incapacità lavorativa specifica in un minore, occorre tenere conto **degli studi effettuati e delle sue inclinazioni**, nonché della **posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza**.

L'accertamento, in un minore, che lo stato di invalidità permanente (nella specie, sordità causata da intempestiva diagnosi di meningite con esiti invalidanti stimati nel 30%) sia rimediabile mediante **applicazione di protesi**, non è ragione sufficiente – così ha spiegato la Suprema Corte – ad escludere il **danno futuro** da riduzione della **capacità lavorativa**, attesa l'incidenza negativa sull'esplicazione di qualsiasi attività di lavoro derivante dalla costante percezione e consapevolezza della necessità di sopprimere al deficit:

si vuoi dire che la percezione e sopportazione di una protesi correttiva di un deficit psico-fisico, sebbene essa lo corregga pienamente, costituisce elemento che, quando si deve apprezzare la capacità lavorativa della persona non può essere ignorata a questo scopo semplicemente perché la protesi è idonea a correggere il deficit. E ciò tanto più quando, come nella specie si debba stimare la capacità lavorativa futura di un minore, la quale sarà costretta a vivere con l'impianto, con la protesi, fin dall'età infantile e, quindi, per un lungo periodo prima di mettersi in giuoco sul mercato del lavoro, subendo l'incidenza negativa

<sup>(10)</sup> Cass. 1.7.1998, n. 6420, in *www.leggiditalia.it*.

<sup>(11)</sup> Cass. 27.4.2010, n. 10074, in *www.leggiditalia.it*.

della percezione di sé come soggetto che ha una protesi durante l'infanzia, durante l'adolescenza e durante l'età giovanile.

La percezione della condizione di soggetto che è costretto a ricorrere ad una protesi e che, quindi, è in una condizione diversa dalle persone "normali" è già, durante tali fasi della vita, una circostanza idonea ad essere apprezzata secondo *l'id quod plerumque accidit* come determinativa di una condizione della persona che certamente influenzerà la sua futura capacità lavorativa:

per intendersi: una minore che dovrà convivere e, quindi, sentirsi diversa dai coetanei durante l'infanzia, dovrà fare la stessa cosa quando sarà adolescente, e la medesima quando sarà in età giovanile, per il fatto stesso di sentirsi "diversa" per tutte queste tre fasi della sua vita, è più che ragionevole reputare che da tale percezione risentirà durante la sua evoluzione attraverso di essa conseguenze che si riveleranno incidenti quando dovrà entrare nel mercato del lavoro. Durante l'età scolare sarà soggetto che avrà difficoltà di apprendimento dell'istruzione maggiori di uno normale e ciò proprio per la sua condizione costantemente accompagnata dalla percezione della presenza dell'impianto e, dunque, dalla sua condizione di anormalità. Sarà soggetto che non potrà giocare allo stesso modo dei suoi coetanei. Durante l'adolescenza e l'età giovanile, nel relazionarsi agli altri, non potrà non risentire della sua particolare condizione.

## 2.2. Il danno della casalinga

Anche il danno patrimoniale subito da una casalinga la quale, in seguito ad un fatto illecito, abbia riportato una invalidità permanente, è valutabile e liquidabile.

Anzitutto, la casalinga che chieda il risarcimento del danno patrimoniale ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute **impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico**; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale:

nel caso di specie, va sottolineato che non di postumi permanenti si tratta, bensì di **postumi temporanei**. Rispetto a questi ultimi, è corretta la sentenza di merito che ha attribuito rilevanza alla durata ed alla misura dell'inabilità accertata dal CTU, presumendone l'incidenza sulla capacità di lavoro domestico nel caso di inabilità assoluta, ma escludendone la risarcibilità a titolo di danno

patrimoniale perché, essendo stata la danneggiata ospite in casa della figlia, non ebbe necessità di svolgere lavori domestici.

Per questa parte la motivazione è congrua e logica; né la ricorrente ha indicato elemento alcuno, che il giudice del merito avrebbe trascurato e che invece avrebbe comportato una diversa soluzione – risultando anzi confermato che il periodo di durata dell'inabilità assoluta fu limitato a sei mesi. Immune da censure è inoltre l'esclusione del risarcimento del danno patrimoniale per i tre anni in cui l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni fu parziale; la sentenza è fondata sulla duplice *ratio decidendi* della mancanza di prova di esborsi sopportati per il lavoro domestico, ma anche della mancanza di prova in ordine all'incidenza dell'inabilità riscontrata dal CTU sulle attività di lavoro quotidiano di una casalinga <sup>(12)</sup>.

Se la presunzione di un'incidenza siffatta può conseguire all'accertamento medico-legale di inabilità assoluta, in caso di **inabilità parziale** grava sul danneggiato l'onere di provare – anche per presunzioni – che il tipo di inabilità residuata sia tale da **impedire o ridurre** l'attività domestica:

ciò sta a significare che non è sufficiente a fondare la presunzione il solo accertamento medico legale dell'inabilità, ma è necessario dimostrare, anche eventualmente avvalendosi del consulente tecnico, la specifica incidenza di tale inabilità parziale sull'attività di lavoro domestico. A maggior ragione s'impone una prova rigorosa quando, come nel caso di specie, trattasi, per un verso, di inabilità temporanea, tale cioè da escludere, di norma, il danno da maggiore usura; per altro verso, di inabilità causata da patologia a carattere psichico. Non risulta dal ricorso che siano stati adottati elementi, dei quali il giudice del merito non abbia tenuto conto, da cui desumere che l'inabilità accertata dal CTU incidesse sulla capacità di lavoro domestico sì da produrre un danno ulteriore rispetto a quello risarcito a titolo di danno alla salute, secondo un meccanismo liquidatorio già idoneo a ristorare integralmente il soggetto dei pregiudizi subiti alla propria integrità psico-fisica.

Il danno subito dalla casalinga a tale titolo, **può essere parametrato**, con le opportune distinzioni, a quello di una **collaboratrice familiare**, pur essendo il lavoro svolto dalla prima ben più ampio ed intenso.

In tal senso, la Suprema Corte, nel valutare l'incidenza negativa prodotta da gravi lesioni sul rendimento gestionale e operativo di una casalinga, ha preso come riferimento il reddito percepito da una **colf**

---

<sup>(12)</sup> Cass. 9.10.2012, n. 17167, in *www.leggiditalia.it*.

**di prima categoria**, aumentandolo <sup>(13)</sup> ed il pregiudizio economico sifatto può esser liquidato, in via equitativa, anche nel caso in cui la stessa fosse già solita avvalersi di collaboratori domestici, poiché i compiti della medesima sono più ampi e più intensi e con maggiori responsabilità di quelli espletabili da un prestatore d'opera dipendente <sup>(14)</sup>.

La Suprema Corte <sup>(15)</sup> ha inoltre osservato che è viziata per difetto di motivazione, sotto il profilo della illogicità, la pronuncia del Giudice di appello che dopo aver, correttamente, affermato che il lavoro domestico costituisce una utilità suscettibile di valutazione economica e che la perdita possibilità di svolgere lo stesso (specificamente in conseguenza di un sinistro stradale) costituisce un danno risarcibile, neghi l'avvenuto patimento di tale danno, **il cui ristoro sia richiesto da un uomo**, sul presupposto che non rientra nell'ordine naturale delle cose che il lavoro domestico venga svolto da un uomo.

In dottrina <sup>(16)</sup>, è stato osservato che

un danno ben può essere totale o parziale, a seconda che le lesioni siano tali da compromettere in tutto o in parte la capacità del soggetto di attendere alle incombenze domestiche, e il risarcimento deve essere proporzionale al pregiudizio subito. Ciò che non si condivide è che il danno economico possa essere risarcito sulla base del costo "ideale" di un collaboratore domestico esterno. Un pregiudizio di natura patrimoniale è riscontrabile quando, a causa della perdita capacità di svolgere il lavoro domestico, si rende necessario affidare la cura della propria casa ad un soggetto esterno, che dovrà essere retribuito per le mansioni svolte. Per questa ragione pare corretto ritenere che la perdita della situazione di vantaggio si debba tradurre in una spesa che comporti una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato e che ciò debba essere debitamente dimostrato, ai sensi degli artt. 1223 e 2043 c.c.

In particolare – ha proseguito detto Autore – si dovrà dimostrare che la persona danneggiata **svolgeva effettivamente il lavoro domestico prima del sinistro**, che a seguito delle lesioni patite è dovuta ricorrere all'aiuto di un collaboratore esterno e che a quest'ultimo è stato o sarà pagato un compenso:

<sup>(13)</sup> Cass. 22.11.1991, n. 12546, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 1036.

<sup>(14)</sup> Cass. 28.9.2004, n. 19387, in *Arch. giur. circolaz.*, 2006, 1, 75.

<sup>(15)</sup> Cass. 18.11.2014, 24471, in *Famiglia e dir.*, 2015, 753.

<sup>(16)</sup> Così BRESCIANI, *Perdita della capacità di lavoro domestico e risarcimento del danno, anche per il coniuge*, in *Famiglia e dir.*, 2015, 753.

se si ammettesse un risarcimento del danno patrimoniale al di là di qualsiasi prova della sua effettiva esistenza, si incorrerebbe nel rischio di provocare duplicazioni risarcitorie di beni già ricompresi nella liquidazione del danno non patrimoniale. Le stesse considerazioni si devono svolgere con riguardo al coniuge della persona danneggiata, tenendo presente che il risarcimento per le spese sostenute in conseguenza del sinistro stradale non può essere ammesso sia nei confronti del danneggiato che del coniuge, ma si dovrà liquidare solo a favore di uno dei due ricorrenti, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie.

### 3. Perdita di *chance* e danno futuro

Il danno da perdita di *chance* può essere definito come quel pregiudizio derivante dal venir meno della possibilità di ottenere un bene o di conseguire un risultato la cui realizzazione è, fin dall'origine, incerta.

Secondo l'impostazione prevalente (e preferibile) tale pregiudizio rientra nel danno emergente ed è un **danno attuale** (non identificandosi con la perdita di un risultato utile, ma con quella della possibilità di conseguirlo).

Occorre rilevare, tuttavia, che in talune sentenze, sia di legittimità che di merito, il danno da perdita di *chance* è stato visto **quale danno futuro, non attuale**.

Secondo tale **minoritaria impostazione**, la Corte di Cassazione<sup>(17)</sup> ha affermato che la perdita di *chance* costituisce un'ipotesi di danno patrimoniale futuro e, come tale, è risarcibile a condizione che il danneggiato dimostri (anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate) la sussistenza d'un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verifica futura del danno:

la seconda censura concerne invece l'omessa pronuncia sul punto relativo alla mancata liquidazione della voce di danno patrimoniale per "perdita di *chances*" in relazione all'esercizio di attività di ballerino svolta dal giovane infortunato, voce che poteva essere equitativamente liquidata, come danno futuro, e in via di presunzione. Certamente questa censura avrebbe potuto essere accolta se fosse emerso il vizio della motivazione dei giudici su tale punto; sennonché i

<sup>(17)</sup> Così Cass. 25.9.1998, n. 9598, in *www.leggiditalia.it*; nello stesso senso App. Potenza 26.2.2016, in *www.leggiditalia.it*.

giudici del merito hanno, sia pure sinteticamente, motivato il rigetto di tale pretesa, osservando che nessuna prova era stata data, sul nesso di causalità, che pur deve sussistere, tra tale ulteriore probabile danno e le future opportunità per il giovane, in relazione alle lesioni già valutate in sede di danno biologico. In questa sede di legittimità la censura stessa risulta genericamente formulata, e come tale non investe un punto decisivo, poiché non ha saputo evidenziare le circostanze già dedotte, in relazione alla natura delle lesioni ed alle attitudini del giovane, da cui desumere sia pure in via presuntiva, una **ragionevole probabilità** del danno futuro prospettato potesse ritenersi verificabile. Anche il danno patrimoniale futuro, da perdita di *chances*, è infatti risarcibile, per il principio dell'integralità del risarcimento (art. 2043 c.c.), purché risulti dimostrato e il nesso di causalità, medicalmente accertabile, e la ragionevole probabilità del suo verificarsi, in base a circostanze certe e puntualmente dedotte nella fase del merito.

Invero, il danno da perdita di *chance* non sorge nel momento in cui il soggetto danneggiato non consegue il dato bene/risultato, ma nasce nel momento stesso (quale danno attuale) in cui **le possibilità di realizzazione diminuiscono in maniera apprezzabile**.

In tal senso il Consiglio di Stato <sup>(18)</sup> ha evidenziato che, in materia di gare d'appalto, la perdita di *chances*, **diversamente dal danno futuro**, che riguarda, invece, un pregiudizio non attuale, ma soggetto a ristoro purché certo e altamente probabile, nonché ascrivibile ad una causa efficiente già in atto, costituisce un danno attuale, che non si identifica con la perdita di un risultato utile, ma con quella della possibilità di conseguirlo, e postula, a tal fine, la sussistenza di una situazione presupposta, concreta ed idonea a consentire la realizzazione del vantaggio sperato, da valutarsi sulla base di un giudizio prognostico e statistico, fondato sugli elementi di fatto allegati dal danneggiato.

#### 4. La valutazione del danno futuro

Il danno futuro, non essendo, nella maggior parte dei casi, determinabile con assoluta precisione, viene liquidato ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.

La prima norma concerne la valutazione dei danni e stabilisce che il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le

---

<sup>(18)</sup> Cons. Stato 15.9.2014, n. 4674 in *www.leggiditalia.it*.



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando  
è tratto da un volume pubblicato su  
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)